



**COMUNE DI GALBIATE**

Provincia di Lecco

**UFFICIO SEGRETERIA**

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 2/4/1983, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/7/1999 e n.con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 28/4/2000

## INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	3
Art. 1 – Finalità del regolamento	pag.	3
Art. 2 – Informazione dei cittadini	pag.	3
Art. 3 – Diffusione del regolamento	pag.	3
CAPO II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE	pag.	3
Art. 4 – Istituzione – Finalità	pag.	3
Art. 5 – Elezione	pag.	4
Art. 6 – Requisiti	pag.	4
Art. 7 – Ineleggibilità e decadenza	pag.	4
Art. 8 – Durata in carica – Rielezione	pag.	5
Art. 9 – Cessazione dalla carica	pag.	5
Art. 10 – Competenze economiche	pag.	5
CAPO III - ESERCIZIO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE	pag.	6
Art. 11 – Funzioni	pag.	6
Art. 12 – Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni	pag.	6
Art. 13 – Limitazione degli interventi	pag.	6
Art. 14 – Attivazione e conclusione degli interventi	pag.	7
Art. 15 – Diritto di accesso	pag.	7
Art. 16 – Esercizio delle funzioni	pag.	7
Art. 17 – Inadempienze – Provvedimenti	pag.	8
CAPO IV - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE	pag.	8
Art. 18 – Relazioni con il Consiglio Comunale	pag.	8
Art. 19 – Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta Comunale	pag.	9
Art. 20 – Rapporti con il Sindaco	pag.	9
Art. 21 – Rapporti con il Segretario Comunale	pag.	9
CAPO V - DOTAZIONI ORGANIZZATIVE	pag.	9
Art. 22 – Sede ed attrezzatura	pag.	9
Art. 23 – Servizio di segreteria – Compiti	pag.	9
Art. 24 – Oneri a carico del Comune	pag.	10
CAPO VI - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO	pag.	10
Art. 25 – Rapporti con gli altri organi di difesa civica	pag.	10
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI	pag.	10
Art. 26 – Entrata in vigore	pag.	10

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in conformità a quanto disposto dallo statuto del Comune.
2. Le modalità per l'elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore civico sono previsti dallo statuto.
3. Lo statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore civico ed il Consiglio comunale.
4. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

### **Art. 2 – Informazione dei cittadini**

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini dalla attivazione dell'istituto del Difensore civico comunale entro 20 giorni dall'entrata in carica del suo titolare.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dai soggetti che hanno diritto a richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

### **Art. 3 – Diffusione del regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tassativamente osservate.
2. Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, agli organismi di cui agli articoli 45 e 46 dello statuto Comunale, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

## **CAPO II ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

### **Art. 4 – Istituzione - Finalità**

1. Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto:
  - a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune
  - b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali, agricole e commerciali nel territorio comunale;
  - c) dagli organismi di cui agli artt. 45 e 46 dello Statuto;
  - d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
  - e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).

3. L'intervento del Difensore civico non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 13.

#### Art. 5 - Elezione

1. L'elezione del Difensore civico comunale, avviene con l'osservanza delle norme stabilite dall'art.64 dello Statuto, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.
2. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni, estranei al Comune.
3. Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta Comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.
- 3bis. La Commissione consiliare che verifica il possesso dei requisiti da parte dei candidati è costituita da tanti membri quanti sono i gruppi consiliari, uno per ciascun gruppo.

#### Art. 6 - Requisiti

Il Difensore civico comunale è scelto fra i cittadini, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

#### Art. 7 – Ineleggibilità e decadenza

1. Sono cause di ineleggibilità:
  - a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune o che siano da questo sovvenzionati in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo;
  - b) la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione Comunale.
2. Sono cause di incompatibilità:
  - a) la qualità di Consigliere comunale, provinciale, regionale, Deputato o Senatore;
  - b) la qualità di dipendente del Comune o di ente od istituzione dipendente dal Comune ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;
  - c) la qualità di componente del comitato regionale di controllo;
  - d) la qualità di segretario sezionale, comunale, provinciale, regionale o nazionale di partiti politici;
  - e) i gradi di parentela di cui al comma 3 e 4 dell'art. 14 dello Statuto con i Consiglieri Comunali ed il Segretario Comunale.
3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che la determina non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale deve procedere alla nomina.
4. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico comunale.
5. Quando successivamente alla nomina di verifichi una delle cause di incompatibilità il Difensore civico deve procedere alle opzioni del caso entro il termine di 30 gg. In caso contrario il Consiglio Comunale dichiara la decadenza dell'interessato.
6. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità del Difensore civico comunale possono essere poste al Consiglio dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
7. I provvedimenti di decadenza di cui al comma quinto sono adottati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, espresso in forma palese.

#### Art. 8 – Durata in carica - Rielezione

1. La durata in carica del Difensore civico comunale e le modalità, i tempi e le procedure per la elezione del successore alla scadenza dell'incarico, sono stabilite dallo statuto.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.
3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio Comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dell'incarico, da tenersi entro trenta gg. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

#### Art. 9 – Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo statuto il Difensore civico comunale cessa dalla carica:
  - a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente comma 7;
  - b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo secondo comma del presente articolo
  - c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio comunale ha preso atto;
  - d) per morte
2. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio, che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponimenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta e con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuto od è stata dichiarata esecutiva.

#### Art. 10 – Competenze economiche

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

### CAPO III ESERCIZIO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

#### Art. 11 – Funzioni

1. Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, degli uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
4. Il Difensore civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni e ricorsi avanti ad organi giurisdizionali: egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Il Difensore civico comunale esercita le proprie funzioni amministrative disciplinate all'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti. Deve dare notizia all'Autorità giudiziaria di tutti i fatti costituenti reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.
6. Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.
7. Il Difensore civico esercita inoltre il controllo di legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio previsto dall'art. 17, comma 38 e 39, e dalla legge 127/97.

#### Art. 12 – Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze degli uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale e incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

#### Art. 13 – Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:
  - a) i Consiglieri comunali e di frazione in carico nel Comune;
  - b) le pubbliche amministrazioni;
  - c) il Segretario comunale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
  - d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art. 11, per far valere le pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 11, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

#### Art. 14 – Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per scritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico che la riceve assume per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.
2. Il Difensore civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.
3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

#### Art. 15 – Diritto di accesso

1. Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 11:
  - a) di richiedere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
  - b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta.
3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella 3, n. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo stabilito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo.
4. Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

#### Art. 16 – Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore civico comunale quando riceve l'istanza di intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti di amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 11, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al responsabile preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.
2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco ed il Segretario comunale, ed avverte il responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine di data, il responsabile è tenuto a concordare con il difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.
3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per scritto, al responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario comunale ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.
4. Il responsabile preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.

5. Il Segretario comunale informa immediatamente il responsabile dell'ufficio interessato degli interventi del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.
6. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

#### **Art. 17 – Inadempienze - Provvedimenti**

1. Il Difensore civico comunale può segnalare al Sindaco, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il responsabile dell'ufficio o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 11 che:
  - a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
  - b) si rifiuti e non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui a secondo comma dell'art. 16;
  - c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico comunale;
  - d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'osservanza;
  - e) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del difensore civico.
2. Il Sindaco comunica al Difensore civico comunale, entro trenta giorni, le decisioni adottate dalla Commissione di disciplina od i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

### **CAPO IV RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE**

#### **Art. 18 – Relazioni con il Consiglio Comunale**

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati corredandola di analisi statistiche, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate e formulando eventuali proposte, intese al perseguimento di una maggior imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa comunale.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al Sindaco il quale la trasmette in copia agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale ed ai Revisori dei conti.
3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, su invito del Sindaco, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per ulteriori misure di competenza della Giunta comunale per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può avanzare proposte e presentare documenti o relazioni al Sindaco, al C.C. od alla G.C. che hanno l'obbligo di esaminarli entro 30 gg. e comunque nella prima seduta del C.C. successiva alla scadenza di tale termine.
6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità del Consiglio stesso stabilite.



7. Il Difensore civico comunale ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte.

#### Art. 19 – Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta Comunale

1. Il Difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta Comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari e dalla Giunta Comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

#### Art. 20 – Rapporti con il Sindaco

1. Il difensore civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio e della Giunta comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.
2. Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

#### Art. 21 – Rapporti con il Segretario Comunale

1. Il Difensore civico comunale informa il Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Segretario comunale interviene, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quinto comma dell'art. 16, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
3. Il Segretario comunale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

### CAPO V DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

#### Art. 22 – Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso del pubblico, compresi i portatori di handicaps. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
2. L'Ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo. E' corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore civico comunale ha segnalato la necessità.
3. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore civico:
  - a) le spese d'ufficio sono a carico del Comune
  - b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.

#### Art. 23 – Servizio di segreteria - Compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore civico viene svolto dall'ufficio di segreteria comunale e provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.
2. In particolare il servizio di segreteria:
  - a) riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;
  - b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo e della unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al secondo comma dell'art. 11, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;

- c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
- d) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina;
- e) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

#### **Art. 24 – Oneri a carico del Comune**

1. Tutti gli oneri e le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.
3. La Giunta comunale può chiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta comunale invita il Difensore civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

### **CAPO VI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO**

#### **Art. 25 – Rapporti con gli altri organi di difesa civica**

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico comunale mantiene rapporti con il Difensore civico Regionale, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
2. Il Difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione la Giunta comunale assume l'impegno per la spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione.

### **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 26 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato regionale di controllo, in conformità a quanto dispone l'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed esperite le procedure previste dallo statuto.